

BGE 10 I 385

Bundesgericht (BGE), 1884-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_10_I_385

FR: ATF 10 I 385

IT: DTF 10 I 385

Volltext

B. Civilrechtspflege. » lorsqu'il est établi qu'un accident est du à l'état d'incertitude } d'un pont ou d'un chemin qu'elle avait l'obligation d'entretenir, » - mais il ne précise point si cette obligation est admise en application du droit cantonal, ou en s'appuyant sur le droit fédéral, exclusivement invoqué par la demanderesse. Dans cette situation, il y a lieu d'admettre que, d'après le droit cantonal fribourgeois, la responsabilité civile des communes doit être reconnue en l'espèce, mais la demande en dommages-intérêts de la veuve Wicht n'en est pas moins inadmissible en présence des constatations de fait contenues dans l'arrêt susvisé. En effet, cette responsabilité civile ne pourrait être admise, en conformité de la règle générale posée à l'art. 100 du code des obligations, que s'il était établi que la faute, négligence ou imprudence des employés ou fonctionnaires communaux du Chatelard et Grangettes, au regard du défaut d'entretien de la passerelle sur l'Alfousson, a été la cause de l'accident survenu au sieur Wicht, c'est-à-dire que cette faute et la mort de la victime sont dans un rapport direct de cause à effet bien démontré. Or l'arrêt dont est le recours, loin d'admettre l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'état de la passerelle et la chute de Wicht, attribue celle-ci en première ligne, et « plutôt qu'à toute autre cause » à la faute de la victime, soit à l'état anormal dans lequel l'avaient mis de nombreuses libations, et il déclare positivement qu'il faut admettre que Wicht ne fut pas tombé si facilement sur le pont avec précaution et sans être sous l'empire d'une excitation alcoolique plus ou moins accentuée. Le tribunal de canton devant lequel son jugement sur l'état des faits tel qu'il aura été établi par les tribunaux cantonaux (article 30, loi fédérale sur l'organisation judiciaire), ne peut modifier cette appréciation de fait de la dernière instance cantonale. Ce n'est qu'en seconde ligne, et à titre d'hypothèse, que le dit arrêt examine l'éventualité ou l'état d'incertitude de la passerelle pourrait avoir contribué à la chute de la victime. *Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 385* La victime comme une cause concomitante de l'accident, et il en tire la conséquence qu'en tout cas Wicht en aurait été la principale cause, et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en conformité de l'article 101, second alinéa, du code des obligations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Le recours de la veuve Wicht est rejeté. *nr. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Ditt'erends de droit civil entre la Confederation et les cantons. 63. Sentenza dei 27 settembre 1884 nella causa: Cantone Ticino contro la Confederazione Svizzera. A. Ai 20 di ottobre del 1869 la Svizzera e l'Italia stipularono una « convenzione per la costruzione e l'esercizio della » ferrovia del Gottardo, » impegnandosi per essa la Svizzera a prendre parte al totale degli 80 milioni di subsidio per la somma di 20 milioni di franchi. Ratificata ai 22 luglio del 1870 dall'Assemblea federale, la convenzione otteneva poi, sotto la data del 28 successivo febbraio, anche l'adesione dell'Impero germanico. Essa conteneva tra altre le seguenti disposizioni: Articolo primo. « La Svizzera e l'Italia si uniscono per assicurare la congiunzione tra le strade ferrate germaniche » e le strade ferrate italiane per mezzo di una strada ferrata » svizzera attraverso il San Gottardo. _ ») La rete del S. Gottardo da costruirsi per asseguire*

que- » sto scopo comprendera le linee seguenti : » Lucerna-Kussnacht-Immensee-Goldau, B. Civilrechtspflege. }) Zug-Sant' Adriano-Goldau, » Goldau-Fiora-Biasca-Bellinzona, }) Bellinzona-Lugano-Chiasso, }) Bellinzona-Magadino-Frontiera italiana verso Luino con : » ramificazione su Locarno. • » Questa rete avra una lunghezza di circa 268 chilometri. » N~l'intento ~i facilitare l'e~ecuzione di queste linee, Je » partl contraentl presteranno In comune una sovvenzione » alla Societa che si formera per la costruzione e l' esercizio }) deHa ferrovia deI S. Gottardo. » NeU' organizzazione di questa Societa, il Consiglio fede- » rale prendera le misure necessarie per assicurare l'esecu- » zione del' impresa e di tutti gli impegni mentovati nella » presente convenzione. Laonde gli statuti della Societa do- » vranno essere sottoposti all'approvazione deI governo fede- » rale. Art. 3. « Le linee della rete dei San Gottardo saranno co- }) struite neH' ordine seguente, e la durata della costruizione » e fissata per ciascuna di esse come segue : }) ~e Hnee da Biasea al Lago Maggiore e da Lugano a }) Chlasso dovranno essere ultimate 3 anni dopo la costitu- }) zione della Societa. }) L'Italia si obbliga a far si che per la medesima epoca » sia costruito e messo in esercizio il troneo di congiunzione }) tra Chiasso e Camerlata. » J lavori sulle altre Hnee de]]a rete dovranno essere intra- » presi cosi per tempo da poter essere compiuti e da potere » le linee essere aperte simultaneamente colla grande galleria » da Greschenen ad Airolo. » «. Le linee il cui tempo di costruzione si presume di 2 1/2 anni, sono le seguenti : » Lucerna-Kussnacht-Goldau) Zug-Sant' Adriano-GoJdau, ' » Biasca-Bellinzona, » Lugano-Chiasso, » Bellinzona-Frontiera svizzera (Luino) eOD ramificazione » su Locarno. ., I III. Civilstreitigkeitell zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 387 » Le linee il cui tempo di costruzione si presume di 4 i/li. » anni, sono le seguenti : » Goldau-Fiora. » Fiora-Greschenen, » Airolo-Biasea, » Bellinzona-Lugano. » La durata deHa costruzione del tunnel tra Greschenen e » Airolo e presunta di 9 anni. Il cominciamiento dei lavori » sara fissato dal Consiglio federale. » Art. 17. « Un terzo dei sussidi sara pagato in nove an- » nua eguali. Pel versamento degli altri due terzi saranno » di norma le disposizioni seguenti : » a) Per ogni anno d'esercizio e a tempo conveniente sara » trasmesso agli Stati sussidianti un programma e n.n preven- » tivo dei lavori da eseguirsi neUa grande galleria deI San » Gottardo. » b) Il Consiglio federale fissera l'epoca del c?mineiamento » dei primo anno d'esercizio e alla fine di ogni anno slff~tto » dara ripartizione agli altri Stati della somma stata effettiva- » mente s~pesa. Il pagamento di questa somma si effettuera » dopo che la verificaione dei lavori fatta in conformita del- » l'art. i 2. Questi pagamenti non potranno pero oltrepassare » la somma portata dal preventivo del rispettivo anno, d'e- » sercizio. » Il pagamento delle annua eguali e quello del~e somme }) destinate ogni anno aHa costruzione dei tunnel SI effettue- » ranno in denaro in mano al governo federale un mese dopo » la verificaione dei lavori di costruzione del detto tunnel. » All'atto dell'ultimo versamento si liquidera il saldo eventuale del sussidio totale.» Art. 19. « J sussidi saranno messi a disposizione del G1; » siglio federale svizzero, conformemente alle prescrizioni » dell'art. 17 qui precedente. Il Consiglio federale fara tenere » questi sussidi ad un tempo con quelli della Svizzera~a aHa » Societa, colla quale avra ad intendersi sulla costruizione e » l'esercizio della ferrovia deI San Gottardo. » B. I 20 milioni assicurati dalla Svizzera furono assunti dai 388 B. Civilrechtspflege. cantoni e dalle societa ferroviarie piu direttamente interes- » sate all' impresa, e il cantone Ticino vi partecipo con l'am- » montare di 3 milioni, rilasciando a quest'uopo - al Consi- » glio federale - un « atto di obbligazione » dei 16 maggio 1870, nel quale si legge : « In forza deUa decisione presa dalle autorita » costituzionali » dei cantone dei Ticino di partecipare per la somma di tre }) milioni di franchi aHa costruzione della strada ferrata sviz- » zera pel San Gottardo, il governo

sottoscritto col presente » atto si obbliga, in nome del cantone Ticino, a mettere a disposizione della Società di azionisti da formarsi in vista della costruzione e dell'esercizio della linea dei Gottardo in conformità delle disposizioni seguenti : » 1. 0 Il sussidio del cantone Ticino costituisce una parte)) del totale della somma dei sussidi di venti milioni di franchi » che la Svizzera ha assicurato e l'art. 20 della convenzione » con l'Italia del 15 ottobre 1869 per la costruzione di una » strada ferrata pel San Gottardo. » 2. 0 Un terzo dei sussidi sarà pagato in nove rate annue » eguali. Quanto al pagamento degli altri due terzi, le disposizioni seguenti faranno regola : » a) Per ogni esercizio sarà trasmesso a tempo opportuno » agli Stati sussidiari un programma ed una perizia dei lavori da eseguirsi nella grande galleria dei San Gottardo. » b) Il Consiglio federale fisserà l'epoca del cominciamiento » del primo esercizio, ed alla fine di ciascun esercizio farà » conoscere agli Stati l'ammontare della somma che fu realmente » spesa. Il pagamento di questa somma sarà effettuato » dopo la verifica dei lavori fatti in conformità dell'art. 11 del trattato dell'ottobre 1869. Questi pagamenti » però non potranno eccedere la somma stanziata nel budget dell'esercizio. » Il pagamento delle annualità eguali e quello delle somme)) destinate ogni anno alla costruzione del tunnel sarà effettuato in contanti nelle mani del Consiglio federale un mese » dopo la verifica dei lavori di costruzione del detto tunnel. III. Ch'il Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 389 » All'epoca dell'ultimo versamento sarà liquidato il residuo » eventuale a saldo dell'intero sussidio. » 4. 0 Qualora l'obbligazione di cui sopra non fosse adempita, il Consiglio federale avrà il diritto di trattenere le » somme dovute ai cantoni per i dazi e per le poste, nel quale » caso, assieme al capitale, sarà conteggiata anche la perdita » dell'interesse. » 5. 0 Questo atto di obbligazione, giusta la risoluzione del » Gran Consiglio di questo cantone del giorno 2 corrente » maggio, viene emesso alla seguente condizione : » Che le linee ticinesi, facenti parte integrante della rete » ferroviaria del S. Gottardo, ed indicate nella convenzione)) 15 ottobre 1869 tra il Consiglio federale svizzero e l'Italia » (art. 1°) sieno costruite e messe in esercizio nei termini » stabiliti dalla convenzione medesima (art. 3 e 4). C. Prima parte di rilasciare quell'atto di obbligazione il governo ticinese aveva esposto vari dubbi intorno all'adempimento delle » condizioni del tenore nel quale esso era stato formulato, dichiarando ad un tempo che non poteva rendersi mallevadore della sua definitiva approvazione fino a tanto che » l'autorità » federale non garantisse la piena ed intera esecuzione delle » singole disposizioni contenute nel protocollo della conferenza internazionale (precedente la conclusione del trattato) » e non assicurasse che tutte le linee nel medesimo descritte » saranno costruite nei termini prefissi ed esercitate. » Trineeravasi a tale effetto dietro la risoluzione del 9 dicembre 1869 del Gran Consiglio con cui si era statuito : » 1. 0 Al fine di agevolare l'esecuzione della rete ferroviaria, che fu oggetto della concessione del 15 maggio 1869, viene » stanziato, a titolo di sussidio massimo, un ammontare di » franchi, alla condizione che : » Tanto questo sussidio quanto quello di due milioni di)) franchi stanziato il 28 novembre 1868. saranno pagati ai)) concessionari nei termini seguenti :-)) a) Un milione, quando le linee di cui nelle concessioni » 16 maggio 1868, saranno compite e poste in esercizio; » b) Un milione, a contare dal compimento e messa in esercizio delle linee suddette, per rate annuali ed in proporzione di lavoro sulle restanti linee Lugano-Bellinzona e » Biasca-Airolo-confine d'Uri; in modo però che il contributo annuale non superi i fr. 250000; » c) Un milione, dopo eseguite e messe in esercizio le linee » suddette. » Ed il Consiglio federale rispondeva con suo ufficio del 23 febbraio stesso anno : « Dalla certezza che la somma totale dei sussidi e concessioni » guita e dall'accettazione per parte di tutti gli Stati interessati delle disposizioni

contenute nel protocollo finale della conferenza internazionale a Berna, nasce per il Consiglio federale il diritto ed il dovere di vegliare a che da parte dell'Unione dei Cantoni, rispettivamente della Compagnia, e che s'inerisca della costruzione e dell'esercizio della rete del San Gottardo, e dietro la giustificazione dei mezzi necessari a quest'uopo, che tutte le prescrizioni della convenzione siano puntualmente e fedelmente osservate. In tal caso, e in prima linea, bisognerà che la rete della ferrovia del Gottardo sia cominciata e costruita giusta le condizioni stipulate, e sia per forza maggiore, compiuta nei termini fissati. Quanto all'adempimento del suo dovere ed all'esercizio del suo diritto, il Consiglio federale sarà risponsoevole dinanzi all'autorità suprema del paese. Se da una parte non vi è motivo di dubitare, che gli Stati contraenti aderiscano alle obbligazioni stipulate nella convenzione, e se in specie le autorità svizzere, nella sua fede e lealtà gli Stati esteri hanno creato, per così dire, la loro unica garanzia, hanno la volontà di aderire ai loro impegni, non v'ha da temere che a queste autorità manchino i mezzi di costringere la Compagnia a una stretta osservanza delle condizioni relative alla sovvenzione, e di assistere a curare ai fondi loro affidati un impiego conforme alla convenzione. Noi crediamo che effettivamente queste garanzie sono maggiori e più complete che non le condizioni che il Gran Consiglio del Ticino ha creduto di aggiungere al suo decreto t. III. *Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen*. N.º 63. 391 del 9 dicembre per assicurare le linee del suo cantone; e noi speriamo tanto più che vi rinunciare ed accettare senza variazione il formulario generale di obbligazione, in quanto che, persistendo nel suo punto di vista, metterebbe il Consiglio federale nella impossibilità di sottoporre la convenzione ai Consigli legislativi della Confederazione e preparare, sarebbe una grande impresa che per sé è difficile. D. Durante la costruzione essendosi reso manifesto che gli 85 milioni di cui sopra non avevano bastato per condurre l'opera a compimento, gli Stati sussidiari convennero di bene nuovo, al fine di avvisare alle misure che necessitava la situazione, una prima volta a Lucerna (nel giugno del 1877), dove si accordarono per un ulteriore sussidio di 28 milioni, di cui 10 da prestarsi dalla Germania, 10 dall'Italia e 8 dalla Svizzera, e posea (nel settembre dello stesso anno) a Göschenen, dove i delegati deliberarono di proporre ai loro Governi rispettivi il pagamento della quinta annualità fissa al principio di novembre (1877), ma con la riserva che le relative somme dovessero restare nelle mani del Consiglio federale svizzero fino alla ratifica del nuovo trattato, onde potessero restituirsi agli Stati sussidiari, se non si riuscisse a ricostruire la Compagnia attuale, né a formarne una nuova. E. Comunicando queste proposte ai Governi dei cantoni sussidiari il Consiglio federale dichiarava con lettera del 21 settembre 1877: « Non avere, per quanto riguardava, nessuna obiezione da fare alle medesime e attendere le dichiarazioni che gli Stati interessati gli avrebbero fatto per venire in proposito. » Aggiungeva poi, rivolgendosi al Governo ticinese: « Nel caso che tutti gli Stati interessati dessero il loro consenso alle dette proposte, la somma a pagarsi dal vostro cantone al principio di novembre prossimo, in conformità del N.º 2 della vostra obbligazione, si ripartirebbe come segue: » Contributo per il tunnel. . . Fr. 306 903 54 » Quinta annualità fissa . . » 111 111 11 » Totale Fr. 418014 65 » x - 1884 27 39'2 B. *Civilrechtspflege*. F. Interpellato con telegramma del 27 ottobre 1877, sul quando intendesse di versare la sua quota di sussidio per il 1877, il Governo del Ticino rispondeva lo stesso giorno al Consiglio federale: « Dover sottoporre la domanda per il sussidio in discorso al Gran Consiglio nella sua ordinaria sessione di novembre. » E il dipartimento federale delle finanze scriveva di risposta al Consiglio di Stato ticinese (in data del 29 detto mese): « In relazione al decreto 21

settembre » scorsodel Consiglio federale, concernente la rata di sussidio »per l'impresa della ferrovia del Gottardo che si vede col » ; il novembre prossimo, interessiamo la vostra compiacenza }} a volerci significare da quale istante la somma di sussidio » sarà disponibile e vi invitiamo ad un tempo a tenere infrat- » tanto e fino a nostri ordini ulteriori l'ammontare a nostra » disposizione nella vostra cassa dello Stato. » G. Ai 12 marzo del 1878 i tre Stati conludevano per una convenzione supplementare a quella del 10 ottobre 1869 e parimenti vanno fra altro : . Art. 3. « I lavori di costruzione del gran tunnel da stabilirsi tra Gesehenen e Airolo sono presunti dover essere }} compiti per la fine di settembre 1881. » Le linee da Biasca al Lago Maggiore (Locarno) e da Lugano a Chiasso essendo terminate ed in esercizio, ai lavori » sulle linee Immensee-Gesehenen, Airolo-Biasca e Cadenazzo-Pino si dovrà porre così per tempo da rare che » queste linee siano aperte all'esercizio simultaneamente eol » tunnel di Gesehenen ad Airolo. » La costruzione delle linee Lucerna-Immensee, Zug-Goldau e Glinbiasco-Lugano è aggiornata sino al tempo che }} sarà data all'esercizio la linea Immensee-Pino. Se nel frattempo la Società del Gottardo si trovasse in grado di costruire l'una o l'altra di queste linee, dovrebbe fornire al » Consiglio federale una giustificazione finanziaria che lasci » interamente intatte i mezzi destinati alla linea principale » Immensee-Pino. }} Aperta che sia la linea Immensee-Pino, la quota del » Gottardo dovrà, come appena la sua posizione finanziaria I t j III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 393 » 10 permetta, prendere a mano ed eseguire la costruzione » delle linee aggiornate. Il Consiglio federale deciderà se » tale sia il caso e in qual ordine progressivo si dovrà dar » opera alle costruzioni di che si tratta. » Art. 2. « Il sussidio, di cui nell'art. 16 della convenzione » del 10 ottobre 1869 era stato fissato l'importo ad 8 milioni di franchi, sarà aumentato di 28 milioni. » La Germania s'impegna a prendere parte a questo aumento per la somma di 10 milioni di franchi » L'Italia per quella di 10 milioni ; , » La Svizzera per quella di 8 milioni. » Alla fine di ogni anno di costruzione il Consiglio federale » Svizzera fisserà la cifra della annualità da pagarsi su questo sussidio supplementare, secondo la somma delle spese » fatte, e determinerà la tangente di ciascuno Stato con- }} traente sulla base della loro partecipazione ai nuovi sussidi. » Conformemente al protocollo di Gesehenen, del 10 settembre 1877, sarà applicato il medesimo principio nel determinare la quota annuale del terzo del sussidio di 8 milioni di franchi, che sinora, secondo l'art. 17, lemma 10, » della convenzione del 10 ottobre 1869, doveva essere pagato » in nove annualità eguali. » Le disposizioni degli art. 18 e 19 della convenzione internazionale del 10 ottobre 1869 sono applicabili a questi » sussidi. » H. A coprire gli 8 milioni di nuovo sussidio che codesta convenzione supplementare metteva a carico della Svizzera, una legge federale del 22 agosto 1878 autorizzava la Confederazione « ad accordare ai cantoni che avevano preso parte }} con sussidi alla impresa della ferrovia del Gottardo una » somma di fr. 4 milioni » e s'impegnavano nella conferenza di Rerna del 2 successivo settembre i cantoni stessi, in una con le società ferroviarie Centrale ed el Nord-Est, aversare i rimanenti fr. 3.500.000, nella proporzione di 2 milioni a carico dei primi e di 1 1/2 a carico delle seconde. La conferenza medesima dispensava all'incontro il cantone 394 B. Civilrechtsptlege. Ticino la ogni partecipazione al nuovo sussidio. La detta legge dispone segnatamente : Art. 1. « La Confederazione accorda ai cantoni che hanno » preso parte con sussidi alla impresa della ferrovia del Gottardo, a conto del sussidio di 8 milioni previsto per la Svizzera » zera dal trattato internazionale del 12 marzo 1878, una » somma di fr. 4 milioni, eolla condizione che questi cantoni » assumono a loro carico 2 milioni di franchi e le due Società ferroviarie, la Centrale e la Nord-Est, 1 1/2

mHione » deI deLto su~sidio, e eolla eondizione inoltre ehe il versa- » menta del saldo del
 sussidio primitivamente assunto dai » eantoni e dalle Societa venga assieurato. » Art. 2. «
 11 sussidio federale accordato ai eantoni premen- » tovati, i sussidi supplementari di questi
 cantoni, come pure » quelli delle Societ:l ferroviarie sono pagabili nelle eondi- :\) zioni e
 nei termini pos ti dal trattato internazionale dei 12 » marzo 1878, ritenuto ehe sia dimostrato
 essere state adem- » pite le condizioni ed esigenze seguenti, eioe : » a) Che il resto del
 sussidio supplementare, consistente » in un milione e cinquecento mila franchi, sia garantito
 me- }) diante obbligazioni vevoli delle Societa svizzere della fer-) rovia Nord-Est edelta
 Cenlrale, firmate dai 10ro organi » eompetenti e trasmesse al Consiglio federale su un
 formula- » rio dal medesimo stabilito, al piti tardi pel 31 agosto anno }) corrente. » c) Che
 la Soeieta della ferrovia deI Gottardo entro un » termine da fissarlesi dal Consiglio federale,
 con una giusti- » fieazione finanziaria sicura, porga piena cerlezza ehe essa, »computando i
 28 milioni del nuovo sussidio, possiede i » mezzi necessari per eseguire il programma della
 conferenza » di Lueerna, ossia della eonvenzione internazionale dei 12 » marzo t878, giusta
 i piani e i preventivi delle spese appro- » vati dal Consiglio federale. » Art. 4. « 11
 Consiglio federale e autorizzato a dare al can- » tone Ticino, per una volta tanto, un sussidio
 di due milioni » di franchi per agevolargli il compimento della linea (errata » dei
 Monte-Cenere per quel tempo medesimo che sara faUa » Ia Jinea prinieipale
 Immensee-Pino. » III. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63. 395 1.
 Infrattanto, e eioe ai 27 settembre del 1878 il Gran Consiglio dei cantone Ticino votava una
 risoluzione del tenore seguente : « 1° 11 Consiglio di Stato e autorizzato a pagare il residuo
 » della primitiva sovvenzione alla ferrovia del Gottardo, sotto » le condizioni e nei termini
 previsti dal trattato internazio- » naie 12 mm'zo 1878 e dalla legge federale 22 agostv detto
 » anno. » Forle di questa risoluzione, il Governo tieinese notificava al Consiglio federale (t7
 ottobre 1878) ehe « prima di ordi- }) nare alcun versamento sul residuo della prima
 sovvenzione, » si desidera essere da lui in modo positivo aeeertati, essere » state adempite
 le eondizioni ed esigenze dei trattato inter- » nazionale e segnatamente quelle specificate
 nell'art. 2 della » legge federale 22 agosto p.o p.o sni sussidi per le ferrovie » delle Alpi; non
 potersi però avere quesla assicurazione se » non quando l'aecennata legge federale abbia
 superato feli-) cemenle la prova del referendum popolare e quando il Par- » lamento
 italiano abbia aecordata Ja ratifiea a detto trattato~ » parergli quindi precece l'invito a
 eseguire pei primi dei » novembre il versamento di quote 0 annuita del vecchio }) sussidio.
 » Ed il Consiglio federale, ancora a mezzo del suo Diparti- mento delle finanze, con ofticio
 dei 24 stesso otobre, ripeleva al Governo ticinese l'invito di terlere a sua disposizione le
 quote di sussidio in discorso, e di al tendere le ulteriori sue comunieazioni relativamente al
 luogo e alla persona a cui pagare. Il Gran Consiglio, dal canto suo, riwnfermava nella tor-
 nata del 23 novembre le precedenti risoluzioni legislative ed il Consiglio di Stato ne dava ai
 4 pel successivo dicembre eomunieazione all' au tori ta federale. L. Con foglio dei 24
 giugno 1879 il ConsigIio federale, premessa la notifieazione, ehe il trattato internazionale
 per la eostruzione della ferrovia del Monte- Cenere era stato de- finitivamente eoncluso con
 l'Italia ai 12 dello stesso mese, e ehe questa aveva eziandio ratificato quello supplimentare
 dei t2 marzo 1878, trasmetteva al Governo dei cantone Ticino B. Civilrechtspllege. un atto
 di obbligazione per il pagamento del sussidio votato da quest' ullimo a favore della linea del
 Monte-Cenere edel residuo del veeehio sussidio aHa ferro via del Gottardo. con preghiera
 di rimandargJi ratto stesso nel piu breve termine possibile rivestito delle volute firme.
 Giusta quell' aHo di obbligazione il Governo del eantone Tieino s'impegnava, in norne di
 quest' esso, ad effettuare il versamento del milione di sussidio, ehe il Gran eonsiglio tiei-

nese aveva stanziato per la ferrovia del Monte-Cenero. Nella sua seduta del 26 settembre 1878, mediante annualità ed alle epoche da fissarsi dal Consiglio federale a norma dell'art. 9 del surriferito trattato 16 giugno 1879. Oltre a ciò l'atto stesso disponeva: « Apart cet engagement, les obligations que le canton du Tessin, a teneur de la promesse authentique du 16 mai 1870, qui se trouve en main du Conseil federal, a assumées dans l'intérêt de la construction de l'entreprise du Gothard, en tant qu'il ne les a pas encore remplies, sont > expressement maintenues. » A cette occasion, le gouvernement reconnaît d'ailleurs > d'une manière formelle que les nouvelles dispositions quant > au mode de paiement des subsides, stipulées dans l'art. 2 > de la convention supplémentaire du 12 mars 1878, s'appliquent également au solde non encore échu de la subvention du 16 mai 1870, en sorte que, désormais, le Conseil federal fixera le chiffre de l'annuité entière d'après le montant des dépenses effectuées et déterminera la quote-part > de chacun des cantons intéressés. » Les termes de paiement et les quote-parts déjà fixes par > le Conseil federal furent réglés en ce qui concerne les annuités > échues, mais non encore versées. » Ifl. Avendo poi il Governo ticinese trovato che l'atto così proposto conteneva alcune frasi alquanto oscure, fra cui quella della clausola finale « (i termini di pagamento e le quote già > fissate dal Consiglio federale faranno regola in quanto > concerne le annualità scadute, ma non ancora versate > »), che avrebbero forse potuto ingenerare degli equivoci a riguardo il 1 III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 397 degli interessi, chiedeva spiegazioni in argomento e, ricevuto in risposta, dal Dipartimento federale delle finanze, il telegramma che segue: . > Projet d'engagement que nous VOUS avons transmis > contient aucune clause relative aux intérêts, par conséquent > signature ne doit pas être retardée de ce chef; toutefois il > est bien entendu que le Conseil federal se réserve de > mander à votre canton, comme au gouvernement italien, > l'intérêt arriéré des sommes échues 1877 et 1878, et cela > au taux qui correspond au produit réel des sommes payées > » par l'Allemagne et les conventionnaires susdits. > firmava lo stesso giorno il formulario dell'atto 10 parole e rimandavalo a Berna. Nei pochi giorni dopo (15 luglio detto) il Consiglio federale, mentre con un ufficio comunicava che il trattato con l'Italia circa la linea del Monte-Cenero era ratificato, invitava con altro dello stesso giorno il Governo del Ticino aversare il più sollecitamente possibile nella cassa federale: . a) La somma di fr. 418014 65 c. per l'anno del 1877, più gli interessi sulla detta somma in ragione del 4.66 % a datare dal 1° novembre 1877; b) La somma di fr. 417 719 69 c. per la quota del 1877, oltre gli interessi in ragione del 4.21 % a datare dal 1° novembre 1878. Al che il Consiglio di Stato, con deliberazioni del 21/25 luglio detto, rispondeva che per il giorno 31 dello stesso mese avrebbe eseguito (come di fatto eseguiva) il versamento della chiesta somma capitale complessiva di fr. 895 743 34 c., ma che « a riguardo degli interessi esso era convinto di avere > buone ragioni per credere che il cantone TICINO non dovesse sostarne al pagamento > » e che sottoporrebbe, del resto, la cosa al Gran Consiglio. O. Questa opinione essendo quindi stata condivisa anche dal Gran Consiglio ticinese (risoluzione del 20 novembre 1879), il Consiglio federale decideva - ai 27 dicembre dello stesso anno - di trattenere, come me tra venne difatti, al cantone B. Givilreebtspflicht. Ticino, in appoggio dell'art. 3 della legge di obbligazione 16 maggio 1870, sulla annualità dei fr. 200000 a lui dovuti dalla Confederazione in virtù dell'art. 30 della Costituzione federale la somma di fr. 49174 17 c., come asserto importo di interessi arretrati sulle sue quote di sovvenzione all'impresa della strada ferrata del Gottardo per le annate quinta e sesta di costruzione. P. D'onde, in ossequio a relativa autorizzazione del Gran Consiglio, il petitorio 22 settembre 1882 del Governo ticinese, che sta alla base dell'attuale contestazione e che

approda alle seguenti conclusioni : « 10 È fatto obbligo all' alto Consiglio federale di rimettere » allo Stato del Cantone Ticino la somma di fr. 49 174 17 c., » trattenutagli sul compenso dovuto al Cantone medesimo dalla » Confederazione per i dazi e le poste, ossia per le sue strade » internazionali alpine, in un coll' interesse maturato e ma-) } turando sulla somma stessa, nella misura legale del 1/10, a » datare dal giorno in cui la somma trattenuta avrebbe dovuto » essere versata al Cantone, » fino a pagamento. ») ~ 20 L' alto Consiglio federale sopporterà le spese giudiziarie e rimborserà quelle pagate allo Stato del Ticino. » Q. A conforto di tali conclusioni il Governo attore adduce e sviluppa i seguenti principali riflessi : L' art. 5 dell'atto del 6 maggio 1870 non è applicabile nel fatto e non s'aspetta al Consiglio federale nessun diritto alla richiesta d'interessi, perché il Ticino non è mai stato in mora nel pagamento delle quote del suo sussidio. Per converso, mentre questo pagamento era stato vincolato alla integrale esecuzione degli obblighi contenuti nell' atto di concessione del 15 maggio 1869, che è parte integrante della convenzione internazionale del 5 ottobre stesso anno, e specialmente di quello della costruzione della linea del Monte-Cenero, - la Società concessionaria si è trovata in corso d'opera a tanto estremo d' impotenza, che ad assicurare quest' ultima linea fu giovevole ricorrere a nuovi sussidi e . I I I III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 399 che nuovi sussidi occorsero eziandio per l' esecuzione delle altre in programma, alcune tra le quali dovettero anzi venir sospese o abbandonate. Durante quella crisi, e in essa caddero appunto il quarto e il quinto anno di costruzione, il Ticino non era certo in obbligo di versare qual si voglia quota di sussidio. Non essendo l' atto di obbligazione del 16 maggio 1870 che un accessorio della concessione del 15 maggio 1869 suddetta e dei relativi trattati internazionali, inframati i patti della concessione, doveva succedere la invalidazione dell'atto. Di più, ingenerando quella carta un contratto bilaterale e non essendo in questo una parte obbligata alla esecuzione del convenuto, se non in quanto anche l' altra adempia gli obblighi assunti, la Società ferroviaria e, per essa, il Consiglio federale non potevano pretendere in tali condizioni di cose dal Cantone Ticino che continuasse ad operare i pattuiti versamenti. L'impegno nel Cantone Ticino alla prestazione delle sue quote di sussidio rinasce solo per virtù delle nuove convenzioni e queste vennero stipulate posteriormente appunto al 1878. Allorché nel protocollo della conferenza di Lueerna il governo d'Italia faceva inserire le proprie riserve circa il pagamento delle annualità fisse del 1877 « pel caso che la Società non fosse più in grado di compiere i propri obblighi, » nessuna obiezione vi è stata fatta dal Consiglio federale, il quale anzi nel suo ufficio del 21 settembre 1877 al Governo ticinese confermo solamente quella stessa maniera di apprezzare le cose, facendo dipendere l'attuazione delle proposte formulate nella conferenza di Gressoney o resp. l'adozione del nuovo modo di pagamento del residuo delle antiche sovvenzioni dall' accettazione delle medesime per parte di tutti gli Stati interessati. Ora il Cantone Ticino non ha punto aderito alle dette proposte e di già l'invito del Consiglio federale al Governo ticinese, perentorio tenesse l'ammontare della quinta annualità a sua disposizione nella cassa cantonale dello Stato; invito, che ripete anche per la sesta annualità, quantunque già sapesse che il Gran Consiglio del Ticino aveva autorizzato il pagamento del residuo del vecchio sussidio « sotto le condizioni e nei termini previsti dal trattato internazionale » 12 marzo 1878 e dalla legge federale del 22 agosto detto anno, » e dichiarato quindi implicitamente che non ricomincierebbe a pagare se non quando fosse stata ratificata la convenzione supplementare del 1878, riconosciuta dal Consiglio federale la giustificazione finanziaria della Società ed assicurata quindi la ricostruzione di questa. Con ciò il Consiglio

federale ha manifestamente rinunciato alla sua pretesa degli interessi, i quali - per essere di loro natura moratori - non sarebbero diventati esigibili ehe in forza di formale diffida al pagamento, non già mediante semplice invito come sopra, non indicante del resto oè il luogo né la persona a cui pagare. Per rendere sostenibile la posteriore pretesa degli interessi, l'autorità federale avrebbe dovuto procedere immediatamente alla ritenuta in quereia e soprattutto dichiarare francamente il Ticino caduto in mora, mentre invece non chiese decisamente il pagamento delle ripetute quote se non dopo liquidata affatto la vertenza della linea del Monte-Cenere, alla quale epoca l'ottenne anche si tosto. L'alto Consiglio federale non essendo parte nell'impresa della ferrovia del Gottardo, ma solamente intermediario fra gli Stati sussidiari e la Società assuntrice, i suoi poteri non possono eccedere i limiti del mandato conferitogli e sussistono solo in quanto sia mantenuto vigore alla convenzione che li ha conferiti. Ora unicamente in virtù e nei limiti della convenzione del 16 maggio 1870 il Consiglio federale aveva potere di chiedere fossero poste a sua disposizione le somme dei sussidi pattuiti « per essere passati alla Società a costituirsi » e costituirla poi per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Gottardo. » E se la convenzione del 16 maggio 1870 era caduta, per fatto stesso della Società del Gottardo che si trovo e confesso impotente ad eseguire gli impegni assunti, era pure parte della stessa, a cui si è fatto appello per consumare la lamentata ritenzione. Non potevasi far caso al nuovo atto di obbligazione del 2 luglio 1879, conosciuta, per dichiarazione dello stesso Consiglio federale (contenuta nel dispaccio della stessa data, I I I ~ I • I III. *Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantoneu. N° 63. 401* di cui si è sopra alla lettera M) questa nuova convenzione non riguardasse punto la questione degli interessi, che lasciava impregiudicata affatto, ma soltanto le somme di capitale che furono alla prima richiesta debitamente pagate. D'onde una ragione di più contro l'acempato diritto di ritenzione. Dato anche e non concesso che la Società del Gottardo potesse essere persona propria sollevare la pretesa degli interessi in discorso, ciò non vuol dire che il Consiglio federale potesse costituirsi di lei agente e ritenere molu proprio le somme di cui è in possesso a danno del preteso debitore. Appropriandosi, per conto della Società del Gottardo, un somma dovuta dalla Confederazione al cantone Ticino in forza di una somma litigiosa, il Consiglio federale ha ecceduto i limiti del proprio mandato; esso avrebbe dovuto lasciare, piuttosto, che la Società facesse valere da se medesima le sue ragioni circa gli interessi su detti. " Ad ogni modo il Ticino non è maltrattato. In ora non sono versamenti finché esisteva l'obbligo in merito, e stanno per questa tesi subordinata tutte le argomentazioni della principale, non potendosi desumere da una convenzione disiolta nessun termine moratorio. R. A queste considerazioni oppone la convenuta nella sua risposta, per sommi capi : Di fronte al cantone Ticino sta come parte contraente la Confederazione e non la Società della ferrovia del Gottardo, perché il Consiglio federale ha stipulato le convenzioni in litigio in suo proprio nome, non rappresentante questa. Sia pure che il Ticino, come già si è detto, abbia messo i suoi sussidi a pro della ferrovia del Gottardo; ciò non toglie che sia obbligato in confronto della Confederazione e solo in confronto di essa. Non è vero che la concessione costituisce parte integrante del trattato internazionale del 1869 ; prova ne sia il dispaccio all'alte. 13 di quest'esso. E non è vero neppure che l'atto di obbligazione appaja quale un accessorio della concessione e quindi anche del trattato, perché questo non fu concesso dal cantone Ticino, e mentre l'atto di obbligazione fu stipulato dal Consiglio federale - per la Confederazione - la concessione invece fu accordata alla Società costituenda. Ciò che si fa regola, in concreto e quanto risulta dagli atti di obbligazione, perché, se di fronte all'Italia

e alla Germania si è impegnata la Svizzera, di fronte al Consiglio federale, per il contrario, si obbligarono i cantoni e le società ferroviarie direttamente alla Impresa interstatale. A Bore il Governo ticinese asserisce, che la quinta e la sesta rata sono servite in un'epoca alla quale il trattato del 1869 era rimasto in sospeso, esso riconosce implicitamente che cadono sotto la sanzione di quest'ultimo; ora il trattato del 1869 conserva sempre, anche durante la crisi il suo vigore, vuoi perché fu sempre dalla Società, in quanto la concerneva, eseguito e vuoi perché così hanno voluto gli Stati contraenti. Così i propri versamenti, del resto, il Ticino ha esso medesimo riconosciuto e le ridotte annualità si dovevano pagare. Ha stregua di quel trattato, né gli giova invocare, a sua discolpa, l'accordo supplementare del 1878, perché oltre al non avere acquistato forza di esecuzione se non quando le due rate erano già servite da lunga pezza, l'accordo stesso dispone tassativamente che le varianti relative al modo di pagamento non si riferiscono per niente alle quote già servite. In questo senso appunto furono poi rilasciate in seguito gli Atti dell'obbligazione ed il Ticino dichiara, per parte sua, in quello del 1879, di mantenere gli antecedenti impegni. Ma non approda neppure, il fare capo alle modificazioni introdotte nel programma di costruzione del Trattato supplementare del 1878, e segnatamente a quella che riguarda la linea della MOnte-Cenero, attesa che, avendovi il Ticino aderito ed essendosi a lui riconosciute le obbligazioni esistenti già dalla convenzione del 1869, le medesime non concernano affatto l'attuale contestazione. Gli obblighi assunti a tenore della convenzione del 1869 devono dunque adempiersi giusta le prescrizioni di questa; tra fra detti obblighi è compreso anche quello di effettuare i versamenti a tempo debito; il Ticino invece li opera troppo tardi. *Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 63.* tardi, contravvenne in ciò rare ai disposti contrattuali e deve soffrire che il Consiglio federale usi del diritto che l'art. 1) dell'Atto di obbligazione gli conferisce. Né può trincerarsi dietro l'obiezione che la Società, dal canto suo, non sarebbe stata, senza i nuovi sussidi, in grado di adempiere ai propri obblighi, prima di tutto, perché il cantone attore non ha che fare con la Società stessa, ma con la Confederazione, e perciò perché, malgrado quell'asserito inadempimento (da parte della Società), esso ha riconosciuto di riaprire e senza condizioni di sorta le obbligazioni antecedenti. S. Nella sua replica il Cantone attore si studia, con lunghi ragionamenti, di porre in sodo che la tesi della convenuta circa i rapporti di diritto fra le due parti in lite è assolutamente errata. Il Ticino, esso dice in sostanza, ha stipulato un contratto bilaterale, e compito del Consiglio federale era quello di vegliare alla esecuzione del medesimo. Come di fronte alla Confederazione, la Società dei Gottardo si è obbligata anche di fronte ai cantoni, e poiché non seppe soddisfare a' suoi impegni, non può oppure pretendere che restino invigore quelli assunti sotto condizione risolutiva dai cantoni (art. 7 dell'Atto di obbligazione). Al pagamento delle quote arretrate dei 3 milioni di sussidio il Ticino si è obbligato soltanto con la risoluzione legislativa del 27 settembre 1878 ed anche allora in termini espliciti. « a sensi del trattato supplementare 1878 e della legge federale 22 agosto detto anno, » e senza impegnarsi per nessun modo alla corresponsione di qualsivoglia interesse. Non è quindi esatto il dire della controparte che, cioè, malgrado la crisi, il Ticino ha riconosciuto senza riserve nelle condizioni le obbligazioni di prima, che anzi in luogo e vece di quest'esse ne fu categoricamente istituita una nuova, essendosi quindi per essa anche il riconoscimento di ogni pretesa mora, - La invocata sentenza del Tribunale federale nella causa della Confederazione contro Lucerna paria per *argumentum e contrario* in favore e non a danno del Cantone Ticino. - La ritenuta a cui è intervenuto il Consiglio federale costituisce da due punti di vista una misura illegale affatto, e cioè in primo luogo per la ragione

ehe non essendo l'obbligazione del Cantone Ticino « ineontestata, » il Consiglio federale avrebbe dovuto in ogni modo cominciare dal farla riconoscere in giudizio dal debitore, e posea perche l'art. 6 dell'Atto di obbligazione limitava il diritto di ritenzione alle somme dovute ai Cantoni per i dazi e le poste, mentre queste stesse indennita sono state dall'art. 30 della nuova costituzione federale sopprese. Da ultimo, come gia in petitorio, il Cantone Ticino sostiene in tesi subordinata e abbondanziale - che gli interessi in materia non sono dovuti ne in diritto ne in equita. Tenendo la rappresentanza della parte convenuta signifi- ficato di voler combattere le adduzioni nuove dell'attrice durante i dibattimenti orali, l'istruttoria della causa veniva dal Giudice delegato dichiarata e chiusa con decreto del 24 novembre 1883 e la causa stessa, dopo replicati rinvii, chiamata per la udienza d'oggi. NeHe odierne arringhe il procuratore dello Stato del Cantone Ticino ha lautamente sviluppato gli argomenti gia enunciati dal Governo a favore ne' suoi allegati di merito, soffermandosi in particolare alle tesi : della formale illegittimita della sentenza da parte del Consiglio federale, dei rapporti di diritto fra le parti in lite, della inapplicabilita dei considerandi della sentenza del 8 febbraio 1882 al fattispecie della presente causa, del contratto bilaterale inadempito da parte della Societa del Gottardo, della conseguente condizione risolutiva a cui si erano vincolati i sussidi infine delle obbligazioni nuove del 1878-1879 sostituite alle precedenti del 1869-1870 senza riconoscimento di mora ne d'interessi. Il mandatario della convenuta Confederazione attese invece sommariamente a dimostrare : che la precitata sentenza del Tribunale federale si adatta su ogni punto anche al caso del Cantone Ticino ; che quindi i Cantoni si sono coi loro Atti di obbligazione impegnati unilateralmente soltanto; che le parti non hanno istituito ne col fatto ne esplicitamente nessuna condizione risolutiva; III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Art. 63. 405 ehe questa non starebbe in ogni caso riguardo alla costruzione della linea del Cenere, non essendo fissato per questa nei trattati nessun termine di compimento ; che riguardo poi alle altre linee ticinesi ella si sarebbe anche debitamente verificata, di modo che il Ticino si trova sullo stesso identico piede di tutti gli altri Stati sussidiari che lo pagarono in tempo la loro quota e la annualita, lo non col loro risposero gli interessi morali ; che lo Stato del Ticino fu costituito anche legalmente in mora mediante le diffide contenute negli uffici del settembre edell' ottobre del 1878 ; che l'atto di obbligazione del 1879 si riferisce bensì alla sola linea del Monte-Cenere, ma contiene da parte del Ticino il riconoscimento degli interessi sulle quote pagate in ritardo, perche dee doversi applicare al residuo del vecchio sussidio le clausole delle Convenzioni del 1869 e 1870, giusta le quali le rate annuali dovevano essere produttive d'interessi in pro' della Societa costruttrice ; che la tesi avversaria circa la destinazione e lo scopo delle indennita. assegnate ai Cantoni del Ticino, di Uri, dei Vallesesi e dei Grigioni e gia distrutta dai considerandi delle sentenze del Tribunale federale nella causa vertita fra il Cantone dei Grigioni e il sig. Planta di Reichenau e in quella fra i Cantoni di Uri e Lucerna. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti : 1. Il rapporto giuridico fra la Confederazione ed il Cantone Ticino vuol essere desunto e dipende esclusivamente dagli « Atti di obbligazione » che questo ha rilasciati a quella. Di fronte alla Societa della ferrovia del Gottardo il Cantone attore non ha contratto altra giuridica relazione fuori quella che risulta dall'averle concesso di costruire le due linee sul territorio ticinese; e quanta alle Convenzioni internazionali con l'Italia e la Germania, non furono esse conchieste ne dai cantoni interessati, ne dal Consiglio federale in loro nome, ma sibbene ed unicamente dalla Confederazione in suo proprio nome. Queste Convenzioni hanno ingenerato fra i tre Stati un 406 B. Civilrechtspflege. rapporto di societa, in virtu del quale essi si sono vicinamente impegnati a sostenere con

determinate somme di sussidio la Impresa della ferrovia del Gottardo. Senonche la Confederazione non poteva naturalmente assumere questo impegno, ne stipulare definitivamente le Convenzioni di cui sopra, se prima i Cantoni e le Società ferroviarie interessate non le assicuravano a loro volta l'equivalente dell'ammontare promesso. Così, in quella guisa che la Confederazione impegnavasi coi trattati verso gli altri Stati, i Cantoni dovevano necessariamente obbligarsi di fronte ad essa. D'onde gli Atti di obbligazione, ai quali pertanto la Società della ferrovia del Gottardo e anche in easu completamente estranea eoneios- , staehe per essi il Ticino, al paro degli altri Cantoni sussidiati, non si sia giustamente vincolato in confronto di lei, ma della Confederazione. Che se i sussidi ricevuti sono stati promessi dai Cantoni alla Confederazione, « per la Società di azionisti » da formarsi in vista della costruzione e dell'esercizio della linea del Gottardo, » siccome si legge nel preambolo di quegli Atti, e questa circostanza non può immutare per niente la situazione, « la fatta aggiunta servendo invero e unica- mente a determinare lo scopo a cui volevansi destinate le » prestazioni assunte dai Cantoni, non a provare che col ricevimento vere in consegna i dichiarati d'obbligo di quest'essi il Consiglio federale, e rispettivamente la Confederazione, operando quale rappresentante di terza persona, » cioè a dire della Società ferroviaria del Gottardo. » (Sentenza 18 febbraio 1882 del Tribunale federale nella causa della Confederazione contro Lucerna. Raec. off., VIII, p. H8.) 2° Nella surriferita sentenza e però spiegato altre cose che se, non avendo la Confederazione promesso - dal canto suo - nessuna controprestazione, ma preso unicamente atto delle assicurazioni fornite da Lucerna, il rapporto giuridico scaturiente dai ripetuti Atti di obbligazione era da riguardarsi quale un (contratto unilaterale, » le assicurazioni stesse, - identiche in principio con quelle somministrate in caso dal Cantone Ticino, - si dovevano considerare come « vincolate a varie presupposizioni e condizioni, e soprattutto III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 407 » a quella esplicitamente enunciata, che cioè le sovvenzioni » promesse venissero adoperate al convenuto scopo, locchè » e quanta dire all'uopo della costruzione della rete ferroviaria » del Gottardo, e così com'era stata delineata e stabilita, all'epoca dell'emissione degli Atti di obbligazione, dagli stessi Trattati internazionali, » e che quindi tutta la questione riducevasi a sapere « se il fatto del non essersi verificate appieno le presupposizioni e condizioni degli obblighi assunti » autorizzasse il fisco di Lucerna a rifiutare di quest'essi » l'adempimento. » - Il Tribunale federale riconosceva pertanto già in chiaro modo che, dove il sussidio lucernese fosse stato realmente vincolato alla pretesa ipotesi e condizione (della costruzione del tronco Lucerna-Immensee), il non verificarsi di questa avrebbe abilitato senz'altro Lucerna a rifiutare ogni ulteriore versamento. Ne sarebbe guari possibile di approdare in concreto, sulla scorta dei principii di diritto comunemente vigenti, ad altra illazione, attesa che anche il sussidio del Cantone Ticino sia stato vincolato precisamente a date presupposizioni e condizioni, l'inadempimento delle quali doveva renderlo inesigibile. 3° A sensi dell'Atto di obbligazione del 6 maggio 1880 il sussidio di tre milioni del cantone Ticino costituisce « una » parte del totale dei sussidi di 20 milioni di franchi che la » Svizzera ha assicurato con l'art. 20 della Convenzione col- » l'Italia del 15 ottobre 1869, per la costruzione di una strada » ferrata pel San Gottardo. » Nell'articolo 7 dello stesso documento e detto che: « giusta la risoluzione 2 corrente maggio » del Gran Consiglio ticinese, quest'Atto di obbligazione viene » emesso alla condizione che le linee ticinesi facenti parte integrante della rete ferroviaria del San Gottardo ed indicate) nella Convenzione 15 ottobre 1869 tra il Consiglio federale » svizzero e l'Italia (art. 1°) sieno costruite e messe in esercizio nei termini stabiliti dalla Convenzione medesima » (art. 3° e 5°). » Fra le linee

tieinesi indicate nella prefata Convenzione internazionale del 1869 figura quella eziandio (art. 3°) del Monte-Cenere, fra Bellinzona e Lugano, la cui costruzione -- 1884 28 408 B. Civilrechtsptlege. il Cantone Ticino attribuiva notoriamente una grandissima importanza, facendone anzi, - e come si rileva dalle carte e dalle circostanze tutte che precedettero e accompagnarono la sottoscrizione dell'Atto 16 maggio 1880, - una condizione essenziale dell'obbligo suo al versamento del promesso sussidio. Ora e bensì vero che mentre le altre linee ticinesi, da Biasea al Lago-Maggiore e da Lugano a Chiasso, « dovevano » essere ultimate tre anni dopo la costituzione della Società » (art. 3, 1. 2 della Convenzione internazionale), per quella da Bellinzona a Lugano invece si era solo convenuto che « i lavori dovessero essere intrapresi e così per tempo da poter » essere compiuti e da potere le linee essere aperte simultaneamente eolla grande galleria da Gooshehenen ad Airolo » (art. 3°, 1. 4 ib.), stabilendosi in una come presumibile tempo di loro esecuzione la durata di 4 1/2 anni (art. 3°, I. 6 ib.). Ma è vero altresì che all'epoca in cui vennero a scadere le due annualità in querela la costruzione della linea del Cenere, - diventata, per la crisi finanziaria della Società, più che problematica, impossibile affatto, - era stata dalla Convenzione di Lucerna esplicitamente rimandata a tempo indeterminato e dovette venir posta in salvo mediante nuove stipulazioni e nuovi sussidi, ai quali il Ticino cont[ribuì] di ricapo per la somma di un milione di franchi. Da quell'epoca erasi reso manifesto che una delle principali presupposizioni e condizioni alle quali era stato subordinato il pagamento del promesso sussidio di 3 milioni non si sarebbe verificata, e da quell'epoca il Cantone Ticino poteva con fondamento di ragione ritenersi sciolto dall'onere contratto, rifiutare cioè ogni ulteriore versamento nelle mani del Consiglio federale e per esse in quelle della Compagnia. - Cadendo poi l'obbligo al pagamento del capitale delle rate di sussidio, eadeva necessariamente anche quello della corresponsione di qualsivoglia, moratorio, interesse. 4" Ne giova al Consiglio federale la obiezione eventuale, non potersi prevalere il Cantone Ticino dell'asserto inadempimento del contratto da parte della Società ferroviaria, III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 409 » avendo esso risonosciuto i suoi vecchi obblighi incondizionatamente e senza restrizione, }) - perocchè, oltre al non avere mai aderito alle proposte della Conferenza fra Gooshehenen, - reeanti che si dovesse pagare la quinta annualità fissa, ma a patto che il Consiglio federale ne tenesse presso di sé, fino alla ricostruzione della Società, l'ammontare, - Del successivo Atto di obbligazione del 2 luglio 1879, con cui s'impegnava aversare un altro milione di franchi per la linea del Monte Cenere, il Governo ticinese ha pure dichiarato che: « les obligations que le canton du Tessin, a teneur » de la promesse authentique du 16 mai 1870, qui se trouvent » en mains du Conseil federal, a assumees dans l'interet de » la constitution de l'Entreprise du Gothard, en tant qu'elles » les a pas encore remplies, sont expressement maintenues, » risonoscendo insieme che: « les nouvelles dispositions quant » au mode de paiement des subsides, stipulees dans l'art. 11 » de la convention supplementaire du 12 mars 1878, s'ap- » pliquent également au solde non encore echu de la sub- » vention du 16 mai 1870, » e chiudendo col dire: « Les » tennes de paiement et les quote-parts deja fixes par le Con- » seil federal ont l'egle en ce qui concerne les annuités echues, » mais non encore versees . » Ond'è che, se con quell'Atto il Ticino ha effettivamente risonosciuto di dover pagare ammontue le arretrate annualità di sussidio, e id è che dei resto non era più controverso a partire dalla già citata Risoluzione 17 settembre 1878 del Gran Consiglio, il tenore letterale dell'Atto stesso non legittima, per converso, la ulteriore illazione della convenuta, che cioè ne derivi anche l'obbligo di corrispondere su dette annualità dal 1° novembre del 1877 e risp. del 1878 in avanti gli interessi di cui si ragiona. L'Atto di obbligazione paria bensì delle rate

dei sussidi scaduti, dei termes de paiement, ma non dice per nessun verso, neppure nel periodo surriferito, che il Cantone Ticino debba pagare le annualità in querela coi relativi interessi maturati e maturandi a datare dal 1877 e dal 1878, ed è nota che in dubbio l'interpretazione vuol essere data a favore di chi si obbliga. che se dal riconoscente 410 B. civilrechtspflege. mento des termes de paiement delle annualità scadute si volesse inferire anche quello del primitivo termine di scadenza e per tanto quello di un obbligo aHa corresponsione degli interessi, rimarra pur sempre, - in confronto di una simile deduzione, - che il testo dell'obbligazione non enuncia per nulla in chiaro modo, da indagare quale sia stata in argomento la intenzione dei contraenti. 5. 11 Cantone Ticino ha firmato l'Atto del 2 luglio 1879 nella ferma ed esplicita convinzione che non sarebbe più fatto segno a nessuna richiesta d'interessi. Ed aveva anche ragione di supporlo. A vendo infatti la elusa di quell' Atto (« les termes de paiement, » ecc.) ingenerato dei dubbi sulla questione degli interessi, il Governo ticinese, - sulla scorta di ragionato preavviso del suo dipartimento di giustizia, - eludente a che si sottoscrivesse il formulario d'obbligo, ma con l'aggiunta - « non riconoscersi con questo nessun impegno » pegno di corrispondere sulle ripetute quote di sussidio » interesse di sorta alcuna, » - domandava ulteriori dilazioni, e il Consiglio federale rispondeva nel 2 luglio 1879, a mezzo del suo dipartimento delle finanze, col nota telegramma: « Projet d'engagement que nous vous avons transmis » ne contient aucune clause relative aux intérêts, par conséquent signature ne doit pas être retardée de ce chef. Toute fois il est bien entendu que le Conseil fédéral se réserve » de demander à votre canton, comme au Gouvernement italien, l'intérêt arriéré des sommes échues 1877 et 1878, et » eela au taux qui correspond au produit réel des sommes » payées par l'Allemagne et les subventionnants suisses. » con ciò si veniva chiaramente a dire che, se l'Autorità federale non rinunciava aHa richiesta degli interessi, non intendeva però di farla valere sulla base dell' Atto di obbligazione in discorso. Ne altrimenti interpretava quel telegramma il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, anorché - nello stesso giorno e senza chiedere altri chiarimenti - esso firmava l'Atto del 2 luglio 1879, non essendo al certo supponibile che volesse rinunciare d'un tratto al suo primo punto di vista per obbligare, con la sua firma, il Cantone anche al pagamento degli interessi. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63. 411 interessi. L'avesse pure voluto, non lo avrebbe nemmeno potuto per la ragione che doveva tenersi entro i confini dell'autorizzazione confertagli dal Gran Consiglio, unico potere abilitato - per disposto costituzionale - a validamente obbligare lo Stato. Ora, con le sue risoluzioni del 27 settembre e del 23 novembre 1878 il Gran Consiglio stesso ha dato manifestamente a vedere che non intendeva riconoscere mai l'asserito obbligo nel Ticino aHa corresponsione d'interessi, e cioè sia che l'appello al Trattato supplementare ed aHa legge federale del 1878 non avesse nella mente di lui altro significato se non quello appunto d'impugnare qualsiasi mora. Ma se la parte convenuta ha pienamente ragione di qualificare d'erronea la maniera con cui il Ticino, o rispettivamente il suo Gran Consiglio, dinotò di comprendere il senso e la portata del Trattato internazionale surriferito, non la è questa una circostanza che valga a mutare la situazione, perché ciò che fa regola in argomento non è tanto il testo di questo Trattato, quanta il concetto nel quale detto Gran Consiglio vi si riferiva. Rimarrebbe sempre, del resto, l'invocazione della legge federale 22 agosto 1878, le cui disposizioni al riguardo sono affatto chiare e non lasciano dubbio veruno circa il modo di pensare del Gran Consiglio ticinese. E neppure lo stesso Consiglio federale, a cui tutte queste risoluzioni venivano di mano comunicate, poteva ragionevolmente dubitare del senso che le competenti Autorità del Ticino attribuivano all' Atto di obbligazione del 1879, da lui senza rimando riservato. 6.

Senonche il Ticino non era neanche in mora nell'adempimento delle sue obbligazioni, e questo si rileva già da ciò che non fu mai, prima del luglio 1879, legalmente diffidato al pagamento delle annualità in querela. La corrispondenza in atti e lo storico dei fatti che vi si collegano ne forniscono l'indubbia prova. Premesse le interpellanze del settembre e dell'ottobre 1877 per la V rata e prima ancora che il Gran Consiglio, consultato all'uopo dal Governo ticinese, abbia preso in argomento qualsivoglia risoluzione, il Consiglio federale autorizza quest'ultimo a tenere fino ad ulteriori ordini l'ammontare di 412 B. Civilrechtspflege della rata stessa a di lui disposizione nella cassa cantonale. E quando, nell'ottobre dell'anno di poi, richiesto del pagamento della V edella VIa annualità, lo stesso Governo cantonale vi si rifiuta dei pari col dire che, non essendo la legge federale del 22 agosto 1878 peranco entrata in vigore, le condizioni da essa poste e sotto le quali si doveva pagare il residuo del primo sussidio non potevano ancora dirsi adempite, il Consiglio federale rinnova l'autorizzazione di tenere intanto l'ammontare di ambedue le quote a sua disposizione. Quando, infine, fu emanato il nuovo Atto di obbligazione con cui s'impegna al pagamento, eziandio della V edella VI rata del vecchio sussidio di 3 milioni, in quanto si tratti dei capitoli soltanto delle medesime, il Ticino è invitato dal Consiglio federale ad operarlo, vi ottempera subito. Il Consiglio federale non ha dunque insistito nella sua diffida e ad ogni modo vi ha in progresso di tempo rinunciato, facendo così, col fatto proprio, scomparire uno dei principali elementi della « mora. » Il termine al pagamento, indefinidamente prolungato, si è chiuso con la rinnovata interpellanza da parte di esso Consiglio federale, e solo da questo momento la mora potrebbe ricominciare il suo corso, ma in questo momento appunto il Cantone ha pagato. Conseguentemente il Tribunale federale pronuncia: E fa obbligo al Consiglio federale di rimettere allo Stato del Cantone Ticino la somma di fr. 49,174.17 c. (quarantannove mila centosettantaquattro franchi diecisette centesimi), trattenutagli sul compenso dovuto al Cantone medesimo dalla Confederazione per i Dazi e le Poste, ossia per le sue strade internazionali alpine, in un coll'interesse maturato e maturando sulla somma stessa, nella misura legale del 5 per cento (5 %), a decorrere dal giorno in cui la somma trattenuta avrebbe dovuto, per disposizione costituzionale, essere versata al Cantone, fino al pagamento. Lausanne. - Imp. Georges Bridel.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.